

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1878

dei comuni corre dal 1878, che il diritto dello Stato all'avocazione dei tre quarti dell'1 per cento comincia da tale epoca, mi pare fuori di dubbio che lo Stato non deve pagare che nel 1879 quello che esso per conto dei comuni riscuote lungo il 1878.

Dopo questi schiarimenti, sia che l'onorevole ministro insista nella sua proposta, sia che non vi insista, non può rimanere alcun dubbio in proposito.

PRESIDENTE. L'onorevole Zeppa avrebbe domandato la parola; ma siccome la discussione si prolunga...

ZEPPA. Vi rinuncio.

PLEBANO. Io aveva chiesto la parola.

PRESIDENTE. Ha già parlato due volte. Non posso dargli la parola per la terza volta.

PLEBANO. Avendo io sollevata questa questione, intenderei fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ora la parola spetta all'onorevole Mantellini.

MANTELLINI. Ringrazio l'onorevole capo del partito al quale ho l'onore d'appartenere, delle frasi benevole ch'egli mi dirigeva, dicendo che gli avvocati riescono in molte cose.

Se non che, mi permetto di fare un'osservazione, ed è che all'orecchio dell'onorevole Sella l'avvocato non susurrava che una semplice avvertenza, che, cioè, quest'articolo adopera nella sua prima parte il tempo futuro, e nella seconda il tempo presente. Ora questa diversità di tempo non può non esercitare un'influenza decisiva sull'interpretazione da attribuire a quell'articolo di legge.

L'articolo di cui è questione è contenuto, prego la Camera di notarlo, nella legge che porta la data del 23 giugno 1877.

Con quella legge, che cosa si voleva fare? Si voleva sostituire ai $\frac{3}{4}$ di centesimo, che già si davano ai comuni per compensarli delle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile, il decimo del prodotto dell'imposta, cioè a dire, una maggior somma.

E come si stabiliva questa sostituzione? Si diceva nella prima parte di quest'articolo:

« A cominciare dall'anno 1879, sarà corrisposta ai comuni una parte dell'imposta incassata dallo Stato nell'anno precedente... » vale a dire nel 1878: ciò è manifesto, perchè l'anno precedente al 1879 è il 1878. Dopo di che l'articolo seguita:

« ... È avvocato allo Stato l'addizionale dei $\frac{3}{4}$ di centesimo, spettanti ai comuni per le spese di distribuzione di ricchezza mobile. »

E con questo che cosa si è voluto significare? Che cessasse l'addizionale dei $\frac{3}{4}$ di centesimo spettanti ai comuni; e che in luogo di questi $\frac{3}{4}$ si ac-

cordasse loro il decimo del prodotto riscosso nel 1878.

Quindi mi pare manifesto, che rannodando le due parti dell'articolo, la legge venisse a disporre quanto appresso.

Dal 1° gennaio 1879, non si corrisponderanno ai comuni i $\frac{3}{4}$ di centesimo, ma invece si corrisponderà loro l'1/10 sulla somma incassata nel 1878. E atteso che da questa somma deve desumersi la cifra che ai comuni è dovuta, bisogna bene aspettare la scadenza, o riportarla a dopo l'anno.

È pertanto evidente che di mano in mano che nel 1878 s'incassa, nasce il credito dei comuni; ma che il pagamento di questo loro credito è sospeso a dopo la liquidazione. Il che non impedisce di dare degli acconti: è una proposta che si può accettare o respingere senza che le relazioni di credito e debito, fra comuni e Stato, ne rimangano alterate.

Egli è tuttavia certo che quando saremo arrivati al 31 dicembre 1878, i comuni avranno acquisito il diritto a quel decimo; e che ora non possano a quel decimo, sul quale hanno acquisito il diritto, aggiungere il credito dei tre quarti di centesimo che a loro si toglievano, in compensazione appunto di questa più larga partecipazione alla quale erano chiamati.

Bisogna bene rinviare ai primi del 1879 il pagamento effettivo della somma da liquidare sopra il riscosso nel 1878; quantunque di mano in mano che si riscuote venga a sostituirsi, in relazione al decimo, un diritto quesito a favore dei comuni.

Questa è la spiegazione che è stata data a quest'articolo da chi ha dovuto occuparsene. Certo felicissima non è la sua dizione; ma eravamo nel giugno del 1877, quando si promulgò questa legge, e allora bisognava domandarsi da qual giorno doveva avere effetto, da qual giorno doveva entrare in applicazione; specialmente in relazione a questo gran mutamento che si portava, fra i compensi per la spesa di distribuzione, e nei tre quarti di centesimo, e la partecipazione al decimo della somma incassata. E si dispose che la legge entrerebbe in attività col 1° gennaio 1878; o che da quel giorno da un lato cessasse ai comuni la competenza attiva dei tre quarti di decimo, di contro al decimo da liquidare loro sulle riscossioni dell'anno.

Ecco da quale spirito era animata quella interruzione che io mi sono permesso di fare all'onorevole Sella quando parlava sull'argomento.

PRESIDENTE. Rileggo la proposta dell'onorevole Marcora, che è in questi termini:

« Il sottoscritto propone che al capitolo 134bis sia iscritta la somma di lire 675,000 come acconto